

ECOBONUS E SUPERECOBONUS

PER CHI ACQUISTA SERRAMENTI

ECOBONUS (50%)

Gli interventi di sola sostituzione dei serramenti esterni sono oggi in **Ecobonus**, detraibili al 50% in 10 anni.

L'ecobonus si applica a qualsiasi immobile riscaldato, alle persone fisiche, ai soggetti IRES.

Sono previsti dei limiti di trasmittanza termica dei serramenti, variabili a seconda della zona climatica.

SUPERECOBONUS (110%)

Per accedere al **superecobonus** è necessario attendere i Decreti attuativi e le necessarie procedure dell'Agenzia delle Entrate.

La sostituzione di serramenti può rientrare nel **superecobonus** se abbinato agli interventi sotto descritti che sono agevolabili al 110%:

- Coibentazione degli edifici con intervento su almeno il 25% della superficie esterna (ad es.: cappotti) – limite di spesa: 60.000 euro per ogni unità immobiliare
- Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento nei condomini – limite di spesa: 30.000 euro per ogni unità immobiliare
- Interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli edifici unifamiliari – limite di spesa: 30.000 euro.

Il limite di spesa per la sostituzione dei serramenti rimane quello previsto dalla precedente legislazione (Ecobonus: 60.000 euro – Ristrutturazione: 96.000 euro), detraibili in 5 anni.

➔ Limiti per l'accesso alle detrazioni 110%:

L'intervento deve:

- Comportare un guadagno di **almeno due classi** di attestazione delle prestazioni energetiche dell'edificio o il conseguimento della classe energetica più alta (APE)
- essere asseverato da un **tecnico abilitato** – asseverazione tecnica e di congruità delle spese
- i materiali isolanti utilizzati per l'isolamento delle parti opache devono rispettare i **Criteri Ambientali Minimi (CAM)**
- essere realizzato in condomini o unità immobiliari adibite ad **abitazione principale**
- riguardare detrazioni di **persone fisiche**.

